

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALVI, FOGU, ZANELLA, MARNIGA**
e **RICEVUTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1989

Società per l'utilizzo sperimentale della struttura CIRENE

ONOREVOLI SENATORI. – La delibera CIPE del 22 febbraio 1983, nel fissare le direttive per la realizzazione del progetto CIRENE, stabiliva che, in considerazione del significato di strumento di ricerca, sviluppo e promozione industriale rivestito dall'iniziativa relativa alla realizzazione dell'impianto, l'ENEL e l'ENEA dovessero procedere alla costituzione di una società, aperta alla partecipazione dell'industria sistemistica, per la gestione dell'impianto. In attuazione di quanto sopra il Ministero dell'industria presentava, in data 11 aprile 1984, un disegno di legge che, assegnato ed esaminato dalla 10^a Commissione del Senato della Repubblica e dalla 12^a Commissione della Camera dei deputati, determinava l'emanazione della legge n. 250 del 31 maggio 1985

recante: «Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE».

Sebbene nell'articolo unico di detta legge venisse stabilita la costituzione della società entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, la società non è stata mai costituita.

Il Piano energetico nazionale, attualmente all'esame del Parlamento, stabilisce che l'impianto CIRENE debba essere utilizzato per scopi di addestramento e di sperimentazione, di ricerca, nonchè per attività a supporto dello sviluppo dei reattori a sicurezza intrinseca.

Confrontando le recenti finalizzazioni con quelle stabilite in precedenza, si vede che:

a) viene cancellata la produzione di energia elettrica, ma viene ulteriormente confer-

mato l'utilizzo dell'impianto a fini di ricerca e sviluppo di conoscenze nel campo della sicurezza;

b) la finalizzazione così definita richiede ancora la partecipazione dell'ENEL, dell'ENEA e dell'industria alle attività sperimentali;

e, pertanto, restano ancora valide le motivazioni che avevano già in passato evidenziato la necessità di costituire, tra ENEL, ENEA ed industria, una società per l'utilizzo sperimentale dell'impianto CIRENE.

Per quanto fin qui richiamato si presenta un disegno di legge, da approvare unitamente al Piano energetico nazionale 1988, che si basa sulle seguenti variazioni, rispetto alla vigente legge n. 250 del 1985:

a) la società deve provvedere all'utilizzo sperimentale dell'impianto e delle sue infrastrutture e non all'«esercizio sperimentale dell'impianto ed all'espletamento delle attività strumentali rispetto all'esercizio stesso»;

b) la società ha lo scopo di esplorare e sviluppare nuove soluzioni impiantistiche basate su largo impiego di sicurezze intrinseche e passive da applicare ai reattori nucleari e non quello «di favorire l'impiego del reattore nucleare CIRENE per la produzione di energia elettrica»;

c) in considerazione dell'indirizzo fornito dal Piano energetico nazionale 1988 che inquadra lo svolgimento di attività sperimentali a supporto dei reattori a sicurezza intrinseca e passiva «nell'ambito di accordi di collaborazione internazionali», si può prevedere la partecipazione alla società da parte di Enti o Società anche straniere che abbiano interesse allo svolgimento di ricerche di interesse comune.

Il disegno di legge prevede, pertanto, la costituzione di una società per azioni tra l'ENEA e l'ENEL per l'utilizzo sperimentale dell'impianto CIRENE e sue infrastrutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di svolgere ricerche mirate alla esplorazione ed allo sviluppo di nuove soluzioni impiantistiche basate su largo impiego di sicurezze intrinseche e passive da applicare ai reattori nucleari da fissione, l'ENEA (Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative) e l'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) sono autorizzati a costituire una società per azioni per l'utilizzo sperimentale dell'impianto CIRENE e delle sue infrastrutture.

2. Alla costituzione della società di cui al comma 1 si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'atto costitutivo dovrà essere previsto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ed indicati i criteri con i quali l'ENEA e l'ENEL procederanno proporzionalmente nel proprio ambito alla nomina degli stessi sulla base delle esperienze già effettuate; dovrà essere altresì prevista la composizione del collegio sindacale con la partecipazione, tra gli altri, di un rappresentante del Ministero del tesoro.

4. Successivamente al collaudo tecnico-amministrativo dell'impianto, l'ENEA e l'ENEL possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemistica (nazionale ed estera) di partecipare alla società di cui al comma 1, in misura non superiore complessivamente al 20 per cento del capitale sociale.

5. Le azioni della società saranno sottoscritte per tre quarti dall'ENEA e per un quarto dall'ENEL essendo stato l'impianto realizzato con spese ENEA per il 75 per cento del suo valore ed ENEL per il restante 25 per cento.

6. Ad ENEA ed ENEL è data facoltà di trasferire la proprietà dell'impianto alla costituenda società; in tale ipotesi il predetto trasferimento avverrà a titolo gratuito, trattandosi di impianto destinato a soli fini di ricerca.